

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2020 — ClientEarth/Commissione europea  
(Causa C-612/18 P) <sup>(1)</sup>**

**(Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e paragrafo 6 – Eccezioni al diritto di accesso – Tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali – Documenti elaborati dal servizio giuridico della Commissione europea riguardanti il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato e il sistema giurisdizionale per gli investimenti negli accordi commerciali dell'Unione europea – Diniego parziale di accesso)**

(2020/C 222/12)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O. W. Brouwer e E. M. Raedts, advocaten, e N. Frey, solicitor).

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, F. Clotuche-Duvieusart e C. Ehrbar, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La ClientEarth è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 93 dell'11.03.2019.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB**

(Causa C-753/18) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di «comunicazione al pubblico» – Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio)**

(2020/C 222/13)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Högsta domstolen

**Parti**

Ricorrenti: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Resistenti: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime.

---

(<sup>1</sup>) GU C 65 del 18.2.2019.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz — Germania) — Stadtwerke Neuwied GmbH/ RI**

(Causa C-765/18) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/55/CE – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Tutela dei consumatori – Articolo 3, paragrafo 3 ed allegato A, lettera b) – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe)*

(2020/C 222/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Koblenz

**Parti**

Ricorrente: Stadtwerke Neuwied GmbH

Convenuto: RI

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l'allegato A, lettere b) e c), di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore di gas di ultima istanza effettui modifiche tariffarie, senza comunicarle personalmente ai clienti, al solo scopo di trasferire l'aumento del costo di acquisto del gas naturale e senza perseguire un profitto, il rispetto, da parte di tale fornitore, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti da tali disposizioni non costituisce una condizione di validità di dette modifiche tariffarie, purché i clienti possano recedere in ogni momento dal contratto e dispongano di mezzi di ricorso appropriati per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della mancata comunicazione personale delle modifiche.

---

(<sup>1</sup>) GU C 112 del 25.03.2019.